

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese	Presidente
dott. Adriana Parlato	Giudice
dott. Raimondo Nocerino	Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 237/2025

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69773** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Agenzia delle Entrate-Riscossione (d'ora in poi anche ADER) - C.F. e P. IVA 13756881002 **–** già Riscossione Sicilia s.p.a. e quale successore *ex lege* di quest'ultima in forza del disposto dell'art. 76 del d.l. n. 73/2021, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Uditi, nell'udienza pubblica del **04.06.2025**, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr.ssa Simonetta Ingrosso** nonché l'**Avv. Papa Malatesta Alfonso** nell'interesse di parte convenuta.

Ritenuto in

FATTO

I. Considerato l'apporto difensivo dell'invitata (deduzioni del 9.12.2024 ed audizione del 18 dicembre 2024) incapace di sollecitare una rimeditazione dell'addebito di responsabilità ipotizzato a suo

carico nell'invito a dedurre (notificato il 23.10.2024), con atto di citazione depositato il 23.12.2024, oggetto di successiva notificazione unitamente al decreto di fissazione di udienza, il Requirente ha evocato in giudizio la convenuta ADER per ottenerne la condanna al risarcimento del danno erariale, prodottosi in asserito pregiudizio di Regione Sicilia e subordinatamente di Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Agrigento, pari ad euro **2.812,85 (duemilaottocentododici/85)**, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, queste ultime, in favore dello Stato.

II. A fondamento della domanda, l'atto introduttivo espone che:

(a) con sentenza n. 1780/01/2021, la I Sezione della Commissione Tributaria provinciale di Agrigento, in accoglimento del ricorso n. 1664/2019 interposto da Santangelo Giovanni e C. s.n.c, ha annullato la partita di ruolo n. T160920205722185840000001/D e la correlativa cartella di pagamento n. 29120180013290163000 emessa (ex artt. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 *bis* d.P.R. n. 633/1972) e notificata (con pec dell'08.01.2019) da Riscossione Sicilia S.p.a. per il recupero coattivo, presso il contribuente, dell'IRAP relativa all'anno d'imposta 2015;

(b) il *decisum* tributario, ormai giudicato, ha accolto il motivo di doglianza che denunziava la violazione dell'art. 36, comma 4 *ter*, del d.l. n. 248/2007, convertito in l. n. 31/2008 laddove, con riguardo "*ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal primo giugno 2008*", stabilisce che "*la cartella di pagamento di cui all'art. 25 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni, contiene altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e*

di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella". Nella cartella di pagamento impugnata, infatti, difettava "*l'analitica indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nonché quello di emissione e notificazione della cartella stessa"*. Il dato, d'altronde, veniva espressamente valorizzato dalla motivazione della decisione tributaria che, nell'affermare l'implausibilità giuridica della tesi difensiva rassegnata dall'agente della riscossione nelle proprie controdeduzioni (aver notificato al destinatario, cioè, una cartella di pagamento comprensiva degli elementi essenziali indicati *ex lege*), ha dato corso alla corretta lettura della cartella di pagamento prodotta in atti dal ricorrente;

(c) la perdita irrimediabile del credito erariale - prodottasi allora in ragione della pronunzia tributaria di annullamento cui, in sede amministrativa, Agenzia delle Entrate si conformava attraverso lo sgravio (ex art. 19 co. 2 d.lgs. 112/1999) della citata partita di ruolo - è da ricondursi esclusivamente al fatto antigiuridico di Riscossione Sicilia S.p.A. (e, ora, di ADER), la quale, infatti, "*non ha indicato l'identificazione del responsabile del procedimento nell'impugnata cartella esattoriale*" e non ha "*fornito alcun elemento probatorio per avallare*", in sede processuale, la tesi difensiva fondata sulla pretesa completezza della cartella di pagamento impugnata;

(d) nelle interlocuzioni intervenute successivamente fra Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione – per mezzo delle quali, in particolare, la prima chiedeva alla seconda di documentare la cartella di pagamento effettivamente notificata al contribuente (con "*l'invio del*

messaggio originale della ricevuta di avvenuta consegna pec"), diffidandola poi al pagamento del pregiudizio patito (per complessivi euro 2.812,85) per la vicenda scrutinata dal Giudice tributario; e la seconda perorava alla prima, alla luce della documentazione prodottale, la correttezza del proprio operato - era peraltro emerso "*l'ipotetico originale telematico della cartella di pagamento riportante l'indicazione del responsabile del procedimento*". Ciò che, senza alcun recesso della superiore impostazione accusatoria, porta a puntualizzare un secondo, alternativo, addebito di responsabilità all'agente della riscossione convenuto. Se quest'ultimo avesse effettivamente notificato al contribuente una cartella esattoriale "completa", come ADER ipotizza, allora deve concludersi – deduce l'atto introduttivo - che l'Agente della Riscossione "*ha, inopinatamente, immotivatamente e colpevolmente omesso di comprovare tale vicenda in sede giudiziale, così comunque causando, con condotta ingiustificabile e caratterizzata quantomeno da colpa grave, l'accoglimento del ricorso del contribuente e la conseguente perdita del credito erariale*", così come, successivamente, di interporre appello avverso la sentenza di primo grado quale unica parte dotata di legittimazione a tal fine.

III. Su tali premesse, rimarcata la legittimazione *ad causam* di ADER quale successore a titolo universale di Riscossione Sicilia S.p.A. (art. 76, comma 4, d.l. n. 73/2021) ed evidenziata la *potestas iudicandi* di questa Corte sulla controversia, il P.M. contabile sottolinea la ricorrenza, in concreto, dei presupposti tutti per addivenirsi alla affermazione di responsabilità amministrativa di parte convenuta. Ricorda il

Requirente, in particolare, che lo Statuto ADER commette al concessionario sia l'obbligo di formare cartelle esattoriali in conformità alle prescrizioni normative applicabili, sia quello di tutelare il credito erariale e, quindi, di gestire correttamente il contenzioso tributario nel quale venga in questione la legittimità di tali cartelle. L'elemento soggettivo di responsabilità ascritto al convenuto è la colpa grave ed alcuna rilevanza dispiegano, nel caso concreto, le limitazioni alla responsabilità erariale previste all'art. 6 (co. 10 in particolare) del d.lgs. 110/2024, dappoiché inapplicabili temporalmente. Delle stesse, solo in via gradata, viene sospettata l'incostituzionalità per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25, 28, 97, 103 e 111, anche in relazione all'art. 7 CEDU ed all'art. 11 preleggi, nonché pure lesive dei principi indicati nella recente sentenza n. 132/2024 della Corte costituzionale. L'Ufficio di Procura, infine, sostiene l'inattitudine del meccanismo di "manleva regionale", recato

dell'art. 76 d.l. n. 73/2021, a paralizzare l'azionabilità e l'accoglimento dell'azione erariale, pena la sua incostituzionalità per le ragioni meglio dettagliate nell'atto introduttivo.

IV. In data 28.04.2025, si è costituito il convenuto, concludendo per la inammissibilità e l'infondatezza, totale o parziale, dell'addebito, nonché, in via gradata, per la riduzione del *quantum* condannatorio e, infine, per l'accertamento che il soggetto danneggiato in via diretta è l'Agenzia delle Entrate e non la Regione siciliana. Secondo la comparente ADER:

IV.1. non sussiste, anzitutto, la legittimazione passiva di ADER, la

quale, pertanto, non potrebbe rispondere per danni erariali cagionati da Riscossione Sicilia S.p.A. Premesso da parte convenuta che le condotte antigiuridiche contestate in citazione sono riferibili, in massima parte, a Riscossione Sicilia S.p.A. (scorretto svolgimento dell'attività di riscossione e approssimativa gestione del contenzioso tributario di prime cure) e, solo in termini minimali, all'odierna comparente (omessa impugnazione della sentenza n. 1780/01/2021 della Sez. I della CTP di Agrigento), ADER è dell'avviso che, in difetto di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi ex art. 1 L. 20/1994, come in fattispecie, il debito risarcitorio erariale non sia trasmissibile al successore a titolo universale. La disposizione appena citata, in effetti, è applicabile anche alle persone giuridiche (si richiama, C. conti, Sez. Giur. Campania, n. 38/2003) e non solo a quelle fisiche, pena la sua incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Se poi si considera che la successione *ex lege* si produce con decorrenza 01.10.2021 e che il termine per produrre documenti nel giudizio tributario (art. 32 d.lgs. 546/1992) è di venti giorni anteriori all'udienza di discussione (nel caso che occupa, celebratasi il 09.05.2021), dovrebbe apparire chiaro, seguita la convenuta, che i fatti causativi di danno sono imputabili alla sola Riscossione Sicilia S.p.A.;

IV.2. per quanto in precedenza osservato, dovendosi discorrere al più di condotte negligenti poste in essere da Riscossione Sicilia s.r.l., non sussiste in capo ad ADER, né è concepibile, l'elemento soggettivo di responsabilità amministrativa. A diversa conclusione, potrebbe

approdarsi solo ipotizzando - ma implausibilmente rispetto alla natura della responsabilità erariale - una responsabilità di ADER per fatto altrui ovvero una sua responsabilità oggettiva;

IV.3. con riguardo specifico alla contestazione attorea relativa all'omessa impugnazione della decisione tributaria di primo grado – essa sì riferibile causalmente ad ADER – è invece assente l'elemento soggettivo della colpa grave. Per quanto il subentro *ex lege* si collochi temporalmente al 1.10.2021, infatti, in concreto si verificò una fase di passaggio di consegne, della quale vi è traccia nella previsione dell'art. 76 comma 5 d.l. 73/2021, decisamente articolata e di non esigua durata. Essa fase si connotò per l'espletamento di attività tecniche di migrazione di archivi e banche dati, oltre che di adeguamento e conversione finalizzate alla omogeneizzazione con i sistemi in uso da parte di ADER, nonché, ancora, di attività funzionali alla riorganizzazione interna come l'assorbimento, da parte di ADER, del personale di Riscossione Sicilia S.p.A. Della complessità del passaggio di consegne, danno atto i Rapporti di verifica dei risultati della gestione di Agenzia delle Entrate-Riscossione per il 2021 e per il 2022. In questo contesto, peraltro, rileva l'assenza di risorse interne insufficienti per far fronte al massivo impatto numerico degli affari da seguire indotto dalla successione *ex lege*: ciò che impose il conferimento, all'esterno, dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio all'Avv. Di Francesco Gabriella del 14.06.2022. Inoltre, già in situazioni di normalità operativa, all'agente della riscossione è richiesta la gestione di un contenzioso massivo, con centinaia di migliaia di termini

decadenziali diversi, difficilmente trattabile in modo automatizzato considerate le specificità di ogni controversia. In buona sostanza, criticità organizzative e di contesto, specificamente legate alla successione sancita *ex lege* come alla gestione ordinaria dell'attività della riscossione, integrano elementi atti a suffragare l'assenza della colpa grave (si richiama, C. conti, Sicilia, n. 395/2007 e App. Sicilia, sent. n. 198/A/2022). Rimane in ogni caso fermo, evidenzia la comparente, l'esito incerto dell'eventuale appello proposto dalla convenuta, segnatamente nella prospettiva dell'effettivo recupero del *quantum debeatur* nei confronti di un debitore sostanzialmente incapiente (come da visure di Santangelo Giovanni e C. s.n.c.): il che dimostra l'irrilevanza causale della condotta effettivamente riferibile ad ADER;

IV.4. contesta, in via subordinata, la quantificazione del danno erariale in termini corrispondenti all'importo nominale totale portato dalla cartella di pagamento impugnata nel giudizio tributario, sul rilievo che il danno erariale non può commisurarsi, in fattispecie, al mancato conseguimento di un risultato certo quanto alla perdita di chance (richiama: Corte dei conti Campania, Sez. giurisdiz., sent., 03/07/2024, n. 366 e Corte dei conti Campania, Sez. giurisdiz., sent., 28/02/2024, n. 106): impostazione, questa, che riceve conferma anche dalla disciplina relativa al diritto al discarico del concessionario di cui all'art. 19 co. 2 D.lgs. 112/1999, applicabile all'epoca dei fatti e secondo cui "*salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso,*

l'azione di recupero". Su queste premesse, parte convenuta osserva che la giurisprudenza contabile ha quantificato il danno potenziale assumendo quale suo parametro i criteri ricavabili dall'art. 20 d.gs. 112/1999 (richiama Corte dei conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent., 03/07/2024, n. 366, Corte dei conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent., 28/02/2024, n. 106; Corte dei conti, Sez. giurisdiz., Sent., n. 15/2020 e App., sent. 351/2021 che la conferma) ovvero ricorrendo "*al dato storico degli incassi in relazione alla tipologia di entrata*" (C. conti, Sez. Giur. Veneto, sent. 139/2018; Id. Lazio, sent. n. 486/2023);

IV.5. gli elementi in fatto ed in diritto più sopra già ricostruiti fondano, in fattispecie, il ragionevole esercizio del potere riduttivo intestato alla Corte;

IV.6. sottolinea, infine, che l'amministrazione effettivamente danneggiata è Agenzia delle Entrate e non la Regione Sicilia.

V. Con ordinanza a verbale, resa all'udienza del 21.05.2025, il Collegio ha onerato l'Ufficio di Procura di regolarizzare il deposito di atti – meglio consistenti negli allegati alle controdeduzioni difensive ADER del 9.12.2024 – ritualmente offerti in comunicazione come da elenco foliario in calce all'atto di citazione, rinviando la discussione del giudizio all'udienza del 04.062025. L'adempimento è stato ossequiato il successivo 28.05.2025.

VI. All'udienza odierna, le Parti presenti, come da verbale, hanno discusso le proprie tesi difensive e replicato a quelle avversarie, concludendo nei sensi esplicitati nei rispettivi scritti defensionali.

Considerato in

DIRITTO

1. L'azione recuperatrice è fondata nei termini che seguono.

2. L'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021, disciplina – con norma rubricata "*subentro dell'Agenzia delle entrate - riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa*" – "*il fenomeno della successione ex lege a titolo universale di Agenzia delle Entrate Riscossione a Riscossione Sicilia*" (Cass., Sez. Trib., n. 6198/2025), ente, quest'ultimo, originariamente rimasto in vita dopo che il d.l. n.193/2016 sancì lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia con la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della medesima società. Il citato art. 76 (co. 1, 2 e 4) prevede, ora, che "*1. in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia Spa è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 2. Con decorrenza dal 1 ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all'articolo 3, comma 29 - bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole "relativamente alle entrate non*

spettanti a quest'ultima," e le parole "con riferimento alle predette entrate" sono soppresse…. 4. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". Lo specifico fenomeno successorio che qui occupa – in linea con il parziale, quanto articolato, *revirement* compiuto da Cass., SS. UU., sent. 15911/2021 (rispetto, fra le molte, a Cass., sez. V, n. 8084/2020; Id. n. 33738/2019) a proposito dell'esegesi dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016 – è attualmente ricondotto alla "*successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un "trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione*" (Cass. SS.UU. n. 15911/2021). A questa conclusione, si è pervenuti in giurisprudenza considerando che la norma disciplinante la successione segna il "*passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione*" e determina per ADER, in conseguenza, il subentro *ex lege* "*a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo a Riscossione Sicilia Spa*" (Cass., sez. trib., n. 7377/2024, punto 10.2; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2146/2022).

2.1. Su questa premessa, se ha certamente poco senso indugiare sulla *legitimatio ad processum* di ADER – che, infatti, non pone in

discussione la questione – neppure può seriamente dubitarsi della legittimazione passiva di parte convenuta rispetto all'eventuale obbligo risarcitorio del danno erariale al cui accertamento questa Corte dovesse pervenire. Sul piano normativo, infatti, convergono in tale senso il trascritto disposto dell'art. 76 co. 4 D.L. n. 73/2021 (…*Agenzia delle entrate-Riscossione…subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A.*) ed il composito meccanismo di manleva compendiato dai successivi commi da 7 a 9. Singolarmente considerate, ma pure sistematicamente lette fra loro, deve invero escludersi che le citate disposizioni possano fondare il convincimento che l'eventuale debito risarcitorio da condanna erariale si sottragga dall'onnicomprensivo trapasso, in capo al subentrante universale *ex lege*, dei rapporti giuridici già facenti capo al subentrato, a sua volta, cancellato *ex lege*.

2.2. Per quanto giuridicamente suggestiva, poi, priva di efficacia persuasiva è la complessiva argomentazione svolta dalla comparente che, attraverso l'invocazione del principio di personalità della responsabilità amministrativa e della correlata (ma condizionata) intrasmissibilità ereditaria del debito erariale, sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva. Tanto, peraltro, anche laddove dovesse in qualche modo convenirsi che il subentro *ex lege* si avvicini alla "morte" del subentrato (così, Cass. SS.UU. n. 15911/2021, punto 6). In effetti, è il modo di intendere il principio di personalità (sul quale, cfr. *funditus*, invece, Cass., SS.UU., n. 123/2001; cfr., altresì, C. Cost. n. 132/2024, punto 5.1.), propugnato da parte convenuta, a disvelare

insuperabili criticità ricostruttive. Di talché, erronea essendo la premessa, erronee devono dirsi le conseguenze che da essa si pretende inferire.

2.2.1. La disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa, rilevante *ratione temporis* (ossia tra il 2018, anno della formazione della cartella esattoriale, ed il 2022, anno in cui cadeva il termine per appellare la decisione tributaria di primo grado), è quella posta dall'art. 1 della L. 20/1994 che, per quanto di ragione, stabilisce, al comma 1, che "*la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave…* (primo periodo dei cinque di cui la disposizione si componeva). *Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi*" (ultimo dei cinque periodi). La regolamentazione della diade concettuale "personalità" della responsabilità erariale "intrasmissibilità" ereditaria del debito risarcitorio erariale corrisponde, dunque, a quella introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera a), D.L. 543/1996 allorché esso novellò l'art. 1 co. 1 della L. 20/1994 (composto, prima del decreto del 1996, di tre periodi). Tale ultima disposizione, originariamente, era del seguente tenore: "*la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi*". Ora, in disparte da varianti verbali

riconducibili ai distinti testi normativi, appare chiaro che, senza soluzione di continuità, il regime sostanziale della responsabilità amministrativa, succedutosi fra il 1994 ed l'arco temporale in cui collocano i fatti controversi, *generalizzi* per tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile di responsabilità la disciplina della diade in argomento per come essa fu *singolarmente* prevista, per i soli Enti locali, dall'art. 58, 4 comma, della L. n. 142/90 (in base al quale "*... la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle provincie è personale e non si estende agli eredi*"). La segnalata continuità è perspicuamente colta da Cass., SS.UU, sent. n. 123/2001 quando, investita di un motivo di ricorso attinente alla giurisdizione (artt. 362 c.p.c. in relazione all'art. 111 co. 3 Cost.), si trovò "*a scrutinare…"* la questione "*del carattere "personale" della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia contabile, e quindi il significato da attribuire al termine "personale" …*". In quell'occasione, il Giudice del riparto affermò infatti che: **(i)** con sentenza n. 383/1992, il Giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 58 co. 4 L. 142/90, osservò che la legge sull'ordinamento delle autonomie locali "*non ha modificato la natura della responsabilità amministrativa, che è e rimane una figura della responsabilità per danni da fatto illecito, ma ha inteso soltanto introdurre una speciale deroga al principio della successione degli eredi nei debiti del defunto*"; **(ii)** il principio della personalità, nella sua prima formulazione, non ha impresso alla responsabilità amministrativa un nuovo carattere, configurandola

come responsabilità sanzionatoria-pubblicistica vicina alla responsabilità penale, ma ha conservato la sua natura di responsabilità patrimoniale-civilistica da atto illecito, incidendo unicamente sul regime di trasmissibilità dei debiti ereditari, nel senso di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, che l'obbligo risarcitorio potesse passare nella sfera giuridica di soggetti (eredi) che acquistassero in devoluzione il coacervo di situazioni attive e passive intestate all'agente responsabile (dante causa); **(iii)** come la norma posta dall'art. 58 co. 4 L. 142/1990, anche l'originario art. 1 co. 1 L. 20/1994 e, poi, il successivo art. 3, comma 1, della legge 20.12.1996 n. 639, intendono il principio della personalità in funzione esclusivamente della trasmissibilità dell'obbligo risarcitorio agli eredi; **(iv)** la natura personale della responsabilità amministrativa, così correttamente intesa, non determina alcuna assimilazione di quest'ultima a quella "penale". Se, per un verso, le distinzioni fra i due statuti di responsabilità rendono inconsistente ogni serio parallelismo fra le stesse, per altro verso, "*come aggiunge il Procuratore Generale controricorrente, le novelle del 1994 e del 1996, insieme con riforme più generali maturate nell'ordinamento giuridico italiano, hanno avuto il merito di delineare una forma di responsabilità sui generis affidata alla giurisdizione della Corte dei Conti, in nessun modo ritagliabile a perfezione sull'uno o sull'altro modello teorico astratto, ma quasi corpo di un tertium genus, connotato da fondamenti ed elementi di oggettiva peculiarità, i cui prodromi sono rinvenibili in alcune significative sentenze della Corte Costituzionale*" (sent. n. 371/1998); **(v)** e, fra queste peculiarità, va annoverato appunto,

in termini adesso generali quanto innovativi, "*il principio di personalità quale limitazione dei casi di trasmissibilità dell'obbligo risarcitorio*".

2.3. Così stando le cose, in un contesto normativo – quello dei fatti controversi – in cui la poliedrica funzione assegnata alla responsabilità amministrativa non ne smentisce la "*natura risarcitoria di fondo*" (C. cost., sent. 134/2024, punto 5.2) né ne corrobora l'assimilazione a quella penale e nel quale, ancora, la intrasmissibilità dell'obbligo risarcitorio erariale rimane, per questa via, "*una speciale deroga*" (Cass., SS. UU, sent. n. 123/2001) – non vi è alcuno spazio interpretativo che possa condurre ad ipotizzare che ADER, quale successore *ex lege* a titolo universale di Riscossione Sicilia S.p.A., difetti di legittimazione passiva. Si tratterebbe, infatti, di fare applicazione analogica di una norma speciale e derogatoria: ciò che, tuttavia, è precluso dall'art. 14 delle preleggi. Ad avviso del Collegio, inoltre, il dubbio di costituzionalità adombrato da parte convenuta – ed ancorato ad una pretesa disparità di trattamento intercorrente fra persone fisiche, per le quali soltanto è sancito *ex lege* il principio di personalità nei risvolti esaminati, e persone giuridiche – è manifestamente infondato. A tacer d'altro, deve considerarsi che, con lo speciale regime di intrasmissibilità, il legislatore ha compiuto, in relazione ai casi in cui la disposizione è effettivamente applicabile, la scelta di abdicare alla reintegrazione dell'erario privilegiando diversi valori. L'effetto della norma, in definitiva, è accettare che, in quei casi, ricada sulla collettività amministrata il cd. rischio di amministrazione. E, poiché opzioni di politica legislativa del tipo che occupa, appartengono alla

discrezionalità del legislatore (C. cost, sentt. nn. 371/1998; 123/2023; 203/2022; 132/2024), esse devono dirsi costituzionalmente conformi sempreché non arbitrarie o illogiche. Il Collegio non ravvisa nulla di illogico, arbitrario o irrazionale in una scelta che riservi uno speciale trattamento giuridico alle sole persone fisiche, se si ammette – come si deve - l'ontologica distinzione, di cui vi è ampia traccia nel diritto positivo, che corre fra esse e quelle giuridiche. D'altronde, ben potrebbe il legislatore ipoteticamente riservare la regola derogatoria della intrasmissibilità alle sole società di persone piuttosto che ad ogni tipologia di compagine sociale e, più ampiamente, ad ogni persona giuridica. Di qui, dunque, anche la plausibile manifesta inammissibilità di un ipotetico dubbio di costituzionalità: infatti, una volta che il Collegio disponesse la remissione degli atti alla Consulta, il risultato consisterebbe in quello di richiedere al Giudice delle Leggi non un mero intervento additivo ma il compimento di una vera e propria scelta di merito in luogo del legislatore.

3. Nel merito, l'azione di responsabilità è fondata e deve trovare accoglimento. In punto di fatto, emerge in atti che:

- con il mezzo introduttivo del giudizio tributario (doc. 4 al fasc. di Procura), il ricorrente abbia espressamente denunziato (motivo n. 3) la nullità della cartella gravata sul presupposto che "*in nessuna pagina della cartella impugnata si evince il nominativo del responsabile del procedimento, nonché del responsabile di emissione e notificazione della cartella*". Stabiliva infatti l'art. 36 co. 4-ter del D.L. n. 248/2007, applicabile *ratione temporis* all'atto impugnato, che "*la cartella di*

pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse". Il contribuente, inoltre, evocava a suffragio dell'accoglimento della doglianza giurisprudenza di legittimità che, occupandosi dell'esegesi dell'art. 36, co. 4-ter, D.L. 248/2007, ha effettivamente declinato principi di diritto favorevoli alla tesi perorata dal contribuente-ricorrente (Cass., n. 33565/2018);

- la sentenza tributaria n. 1780/01/2021 ha ritenuto fondato il ricorso valorizzando l'assenza dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento per come siffatta circostanza risultava dalla disamina di pag. 3 della copia della cartella esattoriale depositata in atti dal ricorrente. L'esame diretto di tale copia (doc. 4 al fasc. di Procura) conferma che essa non contiene alle pp. 3 e 6, infatti, la indicazione del "*responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo*" e del responsabile "*di emissione e di notificazione della stessa cartella*";

- dall'originale della cartella esattoriale notificato a mezzo pec da Riscossione Sicilia al contribuente (l'08.01.2019, ore 15.32), tuttavia, risultano, alle pagine 3 e 6, i nominativi dei Sigg. Giuseppe Teresi e Antonina Lilla Maria Galluzzo, quali funzionari che, rispettivamente,

rivestivano i ruoli prescritti dalla norma (cfr. controdeduzioni ex art. 67 c.g.c. ADER, depositate dal P.M. contabile il 28.05.2025 in esecuzione dell'ordinanza a verbale dell'udienza del 21.05.2025).

4. Sulla base di quanto appena acclarato, il Collegio osserva che, a fronte di una cartella esattoriale formata da Riscossione Sicilia in piena aderenza al citato dettato normativo, devono dirsi fondate le concorrenti contestazioni accusatorie con cui l'Ufficio di Procura rimprovera al convenuto il mancato deposito in primo grado di giudizio tributario dell'originale della cartella notificata al contribuente – e, con esso, la negligente gestione del contenzioso tributario di prime cure – nonché l'omessa impugnazione della decisione tributaria sfavorevole: condotte entrambe omissive che, come tali, si sottraggono in ogni caso al regime limitativo della responsabilità amministrativa introdotto dall'art. 21 co. 2 D.L. 76/2020. Stando agli atti, infatti, è accaduto che il contribuente abbia depositato innanzi al Giudice Tributario una copia verosimilmente difforme della cartella esattoriale effettivamente notificatagli, visto che, in corrispondenza delle indicazioni nominative che si leggono nell'originale, tale copia nulla reca. Per tale via, l'efficienza causale della mancata produzione nel giudizio tributario dell'atto notificato, da parte di ADER, è senz'altro dominante agli effetti della statuizione di annullamento del Giudice tributario nonché del successivo discarico della partita debitoria. E analoga efficienza etiologica dispiega pure l'omessa impugnazione della decisione di prime cure.

4.1. Nell'alveo dei doveri incombenti sull'agente della riscossione, nel

complesso miranti al soddisfacimento *in executivis* della pretesa erariale, rientra quello di difendere giudizialmente la legittimità del proprio operato e, partitamente, quello di comprovare processualmente, attraverso il deposito dell'atto impugnato, la ritenuta legittimità della cartella gravata e la ritualità della sua notificazione. Tali obblighi, per converso, sono stati violati:

a) da Riscossione Sicilia s.r.l., omettendo di depositare la cartella esattoriale oggetto di notificazione al contribuente nei termini a tal fine previsti (art. 23, co. 1 e 2, in relazione all'art. 24 co. 1; nonché art. 32 co. 1 d.lgs. 546/1992, nei testi applicabili *ratione temporis* alla vicenda che occupa). Tale produzione, ove depositata (unitamente agli estratti e/o ricevute di notifica, in quella sede invece prodotti ma incapaci di intercettare la doglianza in argomento) attraverso l'impiego della diligenza minima in concreto esigibile dall'agente della riscossione, avrebbe costituito ragione sufficiente per determinare il rigetto del motivo di ricorso accolto dal Giudice tributario di primo grado. Tanto, va aggiunto, nonostante le controdeduzioni ex art. 23 d.lgs. 546/1992 in nulla confutassero il vizio dedotto dal ricorrente;

b) da ADER, omettendo di gravare d'appello la sentenza nel termine semestrale dal suo deposito (09.11.2021), posto che, nel testo vigente *ratione temporis* in relazione ai fatti di causa, l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consentiva pacificamente la produzione di documenti nuovi in appello (C. cost., n. 199/2017; Cass., n. 18907/2011; Cass., 29 marzo 2023, n. 8859; Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n.

27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776).

4.2. Le attività di cui il Requirente, in termini condivisi, stigmatizza il mancato esercizio sono connaturate alle funzioni dell'agente della riscossione e nessuna peculiare complessità ne contraddistingueva l'assolvimento, di talché, ad avviso del Collegio, ricorre la gravissima scriteriatezza nell'assolvimento dei compiti d'ufficio atta a fondare la sussistenza, in concreto, della colpa grave dell'agente della riscossione.

5. Nell'esercizio del potere riduttivo, il Collegio ritiene che possano essere valorizzati – nella misura del 20% del danno contestato in citazione - i fattori del disordine disorganizzativo prospettato da ADER con riferimento alla successione universale sancita *ex lege* e del volume pratiche gestite. Tali fattori - è appena il caso di puntualizzarlo per escluderne la portata scriminante dell'elemento soggettivo di responsabilità amministrativa – tuttavia:

- non intercettano la condotta omissiva, autosufficiente ai fini della produzione del danno, ricostruita al punto 4.1. lett. a), cui si rinvia;

- non elidono l'ampio termine a disposizione per appellare (il quale si protrae, ampiamente, dopo il verificarsi della successione *ex lege*) né la palpabile semplicità delle questioni da portare all'attenzione del Giudice tributario di appello, considerato del resto che alcuno degli ulteriori motivi di ricorso del contribuente risulta – in base a valutazione prognostica compiuta anche alla stregua delle (residue) controdeduzioni di Riscossione Sicilia - di seria consistenza.

5.1. Non persuasiva, poi, è l'argomentazione ADER che, per giustificare l'invocazione dell'esercizio ulteriore del potere riduttivo

dell'addebito intestato alla Corte, si richiama all'allegato otto della propria produzione e, in definitiva, alla circostanza che la situazione patrimoniale del contribuente denota(va), prospetticamente, la impossibilità/difficoltà di recuperare il credito erariale. In disparte da altre considerazioni, deve osservarsi che la conclusione difensiva non si misura con il principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta della società in nome collettivo (2304 c.c.), cui, infatti, esclusivamente si riferiscono le visure depositate (il n. 02354770840 corrisponde infatti alla partita IVA della società contribuente e non ad un Codice Fiscale). Infatti, per quanto qui di strettissimo rilievo, deve rammentarsi che "*il socio, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale essendo estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio …*" (*ex multis*, C. Cass., Sez. Trib., sent. 1996/2019, con ampi richiami).

5.2. Il danno erariale, in estrema sintesi, deve essere definitivamente rideterminato in euro **2.250,28** (**duemiladuecentocinquanta,28**).

6. Le conclusioni sin qui raggiunte, infine, non sono poste in discussione:

- dalle norme recate dall'art. 6 (co. 10 in particolare) del d.lgs. 110/2024 – abrogate ex art. 241 (lett. zzz) del d.lgs. 32/2025 e con decorrenza dal 01 gennaio 2026 (art. 243)– le quali, elevando al dolo la soglia di

imputazione soggettiva di determinate condotte antigiuridiche che si sostanziano in omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello "*svolgimento dell'attività di riscossione*", non riguardano, sotto il profilo oggettivo, la corretta gestione del contenzioso tributario dell'agente della riscossione (qui in discussione) ma, propriamente, l'attività di formazione e (al più) di notificazione di atti cui il medesimo agente è chiamato;

- dalle norme poste dall'art. 76 del D.L. n. 73/2021 (co. 6, 7 e 9) e dal D.M. Economia e Finanze del 01.02.2022, quest'ultimo attuativo della fonte primaria (co. 9). Con esse, il legislatore si è occupato di disciplinare le conseguenze economico-finanziarie e patrimoniali connesse alla successione universale *ex lege* di ADER nei rapporti e nelle funzioni già intestati a Riscossione Sicilia S.p.A., prevedendo, in particolare, che l'odierna convenuta sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana dalle "conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A." connesse alla casistica enumerata dalle lettere a) a d) del comma 7 dell'art. 76 cit. Come questa Sezione ha già ampiamente chiarito (sent. 474/2023, cui si opera estensivo rinvio ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016), infatti, ad escludere che possa in questa sede trovare ingresso ogni meccanismo indennitario o di manleva in favore di ADER è l'evenienza "*che, in base alla normativa richiamata, la procedura amministrativa istituita ha proprio nella sentenza di questa Corte, se non il giudicato contabile, il prius logico e giuridico di sua attivazione. Ma, più radicalmente ancora, risulta la circostanza che tale disciplina speciale esclude ogni automatismo…fra l'accertamento contenuto*

nel dictum contabile, e la sua esecuzione da parte del condannato, ed il "diritto" all'indennizzo o manleva del concessionario, integrandone conclamata prova il potere riconosciuto alla Regione Siciliana di contestare/denegare la domanda (amministrativa) di indennizzo/manleva di ADER nonché l'eventuale deferimento in arbitri (art. 4 del D.M. citato) della controversia susseguente. Detto in altri termini, il reticolato normativo richiamato, e la procedura amministrativa che esso introduce, assumono rilievo, al più, in sede di esecuzione della presente decisione, con ciò ponendosi in piena coerenza con i principi declinati dalla giurisprudenza contabile, e più sopra riassunti (punto 1), a proposito della tendenziale impermeabilità ed indifferenza del processo contabile di responsabilità rispetto ai procedimenti amministrativi previsti dalla legge";

- la circostanza che ADER abbia conferito mandato all'Avv. Di Francesco Gabriella ad impugnare la decisione tributaria di primo grado solo il 14.06.2022 ossia a termine semestrale scaduto. Ferma l'auto-sufficienza eziologica della negligente cura del contenzioso tributario di primo grado, l'evenienza in discorso, d'altronde, è neutra, sotto il profilo probatorio, per comprovare che il ritardo nel conferire l'incarico legale sia dipeso dal pregresso disordine organizzativo. Non esclude infatti, logicamente né giuridicamente, l'accertata negligenza nell'attendere all'impugnazione della sentenza nel termine semestrale a disposizione. In realtà, retrospettivamente, la circostanza in argomento denota solo che – contrariamente a quanto oggi sostenuto da ADER – vi era oggettivamente interesse nell'agente della riscossione ad impugnare la sentenza e che l'omessa interposizione di

gravame non dipese né da una valutazione prognostica sull'esito del giudizio né dalla considerazione della situazione patrimoniale della società di persone.

7. L'amministrazione sostanzialmente danneggiata è infine la Regione Siciliana che patisce la perdita economica, nei termini più sopra quantificati, corrispondente al discarico della partita di credito (per IRAP) espressione della sua capacità impositiva (cfr. art. 15 D. Lgs. 446/1997).

8. Le spese di giustizia, che si liquidano in euro in **231,57 (duecentotrentuno,57)**, vanno poste a carico di ADER e in favore dello Stato.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa di **Agenzia delle Entrate-Riscossione** (C.F. e P. IVA 13756881002) e, per l'effetto, la condanna:

- al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di euro **2.250,28** (**duemiladuecentocinquanta,28**), oltre rivalutazione dalla data di sgravio della partita di ruolo e fino alla data deposito della sentenza. Sulla somma così determinata, sono altresì dovuti gli interessi legali fino ad effettivo soddisfo;

- alla refusione delle spese di giustizia, in favore dello Stato, nella misura di euro **231,57 (duecentotrentuno,57).**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **04 giugno 2025.**

L'Estensore — Il Presidente

Raimondo Nocerino — Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente — *F.to digitalmente*

Depositata nei modi di legge

Palermo, 29 luglio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*firmato digitalmente)*

Originale sentenza	€ 112,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	**€ 141,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente